

Prot. n. 15641 del 05.11.2018

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI QUOTA SOCIETARIA DI "COGESA S.P.A." DA PARTE DI "ECO.LAN. S.P.A."

(art. 5 comma 2 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175)

L'art. 5 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. disciplina la procedura per la costituzione di una società a partecipazione pubblica o l'acquisto di partecipazioni in società già costituite.

In particolare, la norma sopra richiamata, al comma 2, specifica che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche mediante aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, lo schema dell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite sia sottoposto a forme di consultazione pubblica.

Pertanto, si rende noto che è stato predisposto lo schema di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DA PARTE DI ECOLAN SPA DI UNA PARTECIPAZIONE NELLA COGESA SPA CON SEDE IN SULMONA" per le finalità ivi indicate.

Lo schema di deliberazione è consultabile all'Albo pretorio on line, sul sito istituzionale e in "Amministrazione Trasparente", sezione "Enti controllati" sottosezione "Società partecipate" del Comune di Fossacesia.

Tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, organizzazioni sindacali, associazioni di imprese, associazioni datoriali, professionisti, stakeholders, etc.) possono presentare osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di deliberazione in pubblicazione che dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15.11.2018 con una delle seguenti modalità:

- consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune di Fossacesia, Via Marina 18, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00 e martedì e giovedì dalle 9.00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,30 alle ore 18.00;
- spedizione postale, tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Comune di Fossacesia, Via Marina 18, 66022 Fossacesia. Farà fede unicamente la data del timbro apposto dal protocollo comunale;
- mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune@pec.fossacesia.org,

e dovranno recare il seguente oggetto:

"CONSULTAZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I. PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI QUOTA SOCIETARIA DI COGESA SPA DA PARTE DI ECOLAN SPA"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(F.to Ing. Silvano Sgariglia)

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DA PARTE DI ECOLAN SPA DI UNA PARTECIPAZIONE NELLA COGESA SPA CON SEDE IN SULMONA.

IL PROPONENTE

PREMESSO CHE:

- ECO.LAN.SpA è una Società a completa partecipazione pubblica, costituita da n.56 Comuni, tra i quali il
 deliberante Comune, con una partecipazione pari al 3,01586906651672% del capitale sociale, avente
 ad oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani nel territorio dei
 Comuni;
- il servizio di trattamento dei rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01), prodotti dai Comuni Soci, viene ad oggi affidato ad operatori individuati sul mercato tramite lo svolgimento di apposite procedure di gara, esperite da ECO.LAN.SpA, non essendo quest'ultima titolare di un impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) cui conferire i rifiuti, in quanto non previsto da pianificazione regionale;

CONSIDERATO CHE:

- la Società ECO.LAN. intende acquistare una quota minima del capitale sociale di COGESA SpA, Società costituita nello Stato italiano, con sede in Sulmona (AQ) alla Via Vicenne località Noce Mattei, capitale sociale Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di L'Aquila 92007760660, partita IVA 01400150668, in quanto detta Società, anch'essa a completa partecipazione pubblica, è proprietaria di un impianto TMB per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti non differenziati;
- a seguito dell'acquisto di una partecipazione in COGESA SpA, ECO.LAN. SpA potrebbe vedersi applicare la tariffa riconosciuta da COGESA SpA ai propri soci per il trattamento del rifiuto non differenziato, tariffa particolarmente favorevole rispetto alle condizioni abitualmente ritraibili sul mercato;

RILEVATO CHE il Consiglio di Amministrazione di ECO.LAN. SpA, nella seduta del 27.02.2018, ha deliberato di autorizzare l'acquisto di azioni in COGESA SpA previo parere favorevole del Comitato Unitario dei Soci e dell'Assemblea dei Soci di ECO.LAN. SpA;

ACQUISITI:

- ai sensi dell'art.28, comma 1, lett. b) dello Statuto sociale, il parere favorevole del Comitato Unitario dei Soci di ECO.LAN. SpA con deliberazione del 15.03.2018;
- ai sensi dell'art.28, comma 1, lett. b) dello Statuto sociale, l'autorizzazione all'acquisto delle azioni della Società COGESA da parte dell'Assemblea dei Soci di ECO.LAN. SpA nell'adunanza del 29.03.2018;

OSSERVATO CHE, a seguito di richiesta di ECO.LAN. SpA inviata con nota prot.n. 03032/U del 5.03.2018, la Società COGESA, con nota prot.n. 2035/si del 15.03.2018, ha comunicato le attività da intraprendere per entrare a far parte della propria compagine sociale. Nello specifico sarà possibile l'acquisto di un'azione dal Comune di Cansano (AQ), disponibile alla cessione, per la quale nessun altro socio ha esercitato il diritto di prelazione, per un valore di scambio stabilito in €1.307,30 (il valore nominale dell'azione è pari ad €100,00);

PRESO ATTO CHE l'articolo 2, comma 6, dello Statuto di ECO.LAN. SpA, per il perseguimento dell'oggetto sociale, prevede la possibilità di: "(...) assumere o cedere, direttamente e indirettamente, partecipazioni in Società interamente pubbliche, in associazioni o consorzi partecipati, direttamente o indirettamente, unicamente da Enti pubblici, partecipazioni in altri soggetti giuridici a capitale interamente pubblico. Tutti i suddetti organismi partecipati dovranno avere oggetto e finalità uguali, simili, complementari, accessori o strumentali ai propri."

VISTO CHE:

- il D.L.vo 19 agosto 2016, n. 175 all'art. 8 comma 1, in materia di "acquisto di partecipazioni in società già costituite" dispone che: "le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2";
- ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 del D.L.vo 19 agosto 2016, n. 175 la deliberazione di partecipazione di un'Amministrazione municipale alla costituzione di una società è adottata con delibera di Consiglio Comunale, redatta in conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1;
- il sopra richiamato art. 5 in materia di "oneri di motivazione analitica" dispone:

comma 1 – "l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa."

comma 2 – "l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di

Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica."

comma 3 — "l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 24 — bis della Legge 10 ottobre 1990, n.287."

- l'articolo 4 del D.L.vo n. 175 del 2016 prevede che:

comma 1 – "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."

comma 2 – "nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi";

comma9bis: "è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 ..., anche al di fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, ... purché l'affidamento dei servizi ... sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica".

RILEVATO CHE:

- l'acquisizione in esame appare in linea con le finalità istituzionali proprie degli Enti Locali, ed in particolare del Comune deliberante, trattandosi nella specie del servizio di gestione integrata dei rifiuti, rispetto al quale non paiono esservi dubbi circa la valenza di servizio essenziale per la tutela dell'igiene e della salute pubblica, che pacificamente rientrano tra le finalità istituzionali proprie di ciascun Ente locale;
- alla luce di quanto segue, l'acquisizione della partecipazione da parte di ECO.LAN. SpA appare strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie del Comune nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti;
- inoltre, in aggiunta alle considerazioni che seguono, la partecipazione indiretta del Comune in COGESA

SpA appare strumentale al perseguimento di una gestione sempre più integrata dei rifiuti;

RILEVATO INOLTRE CHE l'acquisto della partecipazione appare operazione economicamente conveniente e finanziariamente sostenibile:

<u>a) Sotto il profilo della convenienza economica</u>, occorre sottolineare che la fase di TMB dell'indifferenziata è stata sempre gestita e resterà comunque gestita da operatore scelto ad esito di apposita procedura ad evidenza pubblica, gestita dalla ECO.LAN. SpA.

Infatti, sulla base del vigente Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani (P.R.G.R., approvato con LR 5/2018), la gestione del rifiuto indifferenziato (CER 200301) deve essere effettuata ricorrendo all'insieme degli impianti pubblici approvati sul territorio regionale.

Parte di tali impianti, tuttavia, non è allo stato operativa, necessitando di interventi di *revamping*; con il corollario che gli impianti pubblici ad oggi in esercizio non sono in grado di assorbire l'ammontare complessivo di rifiuto indifferenziato prodotto nella Regione Abruzzo.

In attesa degli interventi di ammodernamento sugli impianti pubblici (nonché dell'insediamento dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti, AGIR, alla quale competerà la regolamentazione del flusso di rifiuti verso gli impianti individuati dalla pianificazione regionale), i siti pubblici attualmente operativi riescono a garantire flussi in ingresso a prezzi concorrenziali solo ai Comuni-soci, con applicazione di condizioni di particolare favore. Conseguentemente, nelle procedure esperite dai soggetti non soci (tra i quali ECO.LAN. SpA) risultano inevitabilmente aggiudicatari gli operatori privati, con applicazione di tariffe più elevate.

In tal quadro, l'acquisizione della qualità di socio da parte di ECO.LAN. nella Società pubblica COGESA SpA consentirebbe la possibilità di vedersi proporre, nelle procedure di gara per l'affidamento del servizio, le migliori condizioni destinate ai soci di COGESA SpA, con un possibile risparmio anche computando i costi di trasporto dei rifiuti sino agli impianti di conferimento, (la tariffa applicata dal soggetto privato a seguito di gara nel 2017 è di €128,50 a ton., la tariffa applicata dalla COGESA SpA ai propri soci è pari ad € 105,72);

Il tutto, fermo restando che il servizio in questione sarebbe affidato attraverso gara pubblica, con la possibilità anche per i privati, stimolati dalla concorrenza con COGESA SpA, di offrire condizioni molto più convenienti per la parte pubblica, assicurando così comunque un beneficio economico per i Comuni Soci di ECO.LAN. SpA.

Infine, nella valutazione complessiva della convenienza economica, appare significativo che l'impegno nella partecipazione risulti particolarmente contenuto e soprattutto imputabile ad ECO.LAN. SpA, con una incidenza per ciascun Comune Socio, ivi incluso il Comune qui deliberante, assolutamente irrisoria, rispetto alla evidenziata utilità economica potenzialmente ritraibile.

<u>b)</u> Quanto alla sostenibilità finanziaria, l'operazione comporterebbe un esborso pari a €1.307,30. A tanto ammonterebbe il valore di acquisto di una partecipazione in COGESA SpA (corrispondente ad un'azione del valore nominale di €100,00) così come comunicato da quest'ultima in data 15.03.2018 prot.n. 2035/si.

Si tratta di un importo esiguo nell'assetto societario, considerato il bilancio di ECO.LAN. nonché l'utile ritratto dalla Società nell'esercizio 2017, e quindi a maggior ragione per ciascun Comune, che non risulta neppure chiamato ad un esborso economico ma, al più, a sopportare una impercettibile incidenza sugli utili o sul valore della quota posseduta, a fronte di un beneficio ampiamente positivo nei termini che precedono, sotto forma di risparmio della tariffa sostenuta per il servizio rispetto a quella attualmente praticata;

CONSIDERATO CHE:

- essendo finalizzata ad ottenere un risparmio tariffario nonché una globale gestione del ciclo integrato dei rifiuti, l'operazione di acquisto della partecipazione in parola appare rispettosa dei canoni di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, corollari del più generale principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione;
- nonostante il risparmio (in termini economici) rappresentato dalla minor tariffa perseguibile, il servizio di TMB dell'indifferenziata continuerebbe ad essere erogato nel rispetto di elevati *standard* qualitativi, attraverso l'esperimento di procedura di evidenza pubblica ed il perdurante controllo di ECO.LAN. SpA sull'esecuzione del servizio, quale che sia l'esito della procedura, tenendo altresì conto che COGESA SpA offre attualmente un servizio apprezzabile alle realtà comunali socie;
- sul versante dell'efficienza, il bilancio tra i costi che andrebbero fronteggiati dal Comune (in termini di riflessi dell'acquisto della partecipazione sui benefici economici del Comune verso ECO.LAN. SpA, tenendo conto del pro quota di ciascun Comune socio) ed i vantaggi che sarebbero conseguiti direttamente dal Comune (in termini di delta tariffario per il servizio di TMB dell'indifferenziata) appare destinato a chiudersi con un netto saldo attivo a favore di questi ultimi;
- quanto all'efficacia infine, permettendo l'estensione del servizio di igiene urbana all'unico segmento del ciclo ad oggi escluso dalla "filiera" ECO.LAN., l'acquisto della partecipazione in COGESA SpA si integra appieno con l'obiettivo del Comune, così come di tutti i Comuni soci affidanti di ECO.LAN. SpA, di assicurare alla collettività di riferimento la fruizione di un servizio altamente qualificato e coeso a fronte del pagamento di tariffe non inficiate dalla situazione di monopolio sostanziale;

EVIDENZIATO CHE:

- COGESA SpA non ha ottenuto alcun finanziamento riconducibile ad "aiuto di stato" per la realizzazione del proprio impianto di trattamento meccanico biologico (TMB);
- in particolare, le concorrenziali condizioni economiche praticate da COGESA SpA ai Comuni soci non discendono da contributi comunali o finanziamenti pubblici, bensì solo da meritevoli economie discendenti dalla gestione diretta dell'intero ciclo di trattamento del rifiuto indifferenziato, dal TMB sino alla limitrofa discarica di conferimento degli scarti di produzione.

RITENUTE PERTANTO, per tutte le motivazioni sopra esposte, legittime e perseguibili le ragioni volte all'acquisto di una partecipazione indiretta, attraverso ECO.LAN. SpA, in COGESA SpA, necessario per l'ottimale conseguimento delle finalità istituzionali e sociali che competono al Comune, in considerazione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria dell'operazione, con ricadute positive per l'intera comunità degli utenti e dei cittadini;

RILEVATO CHE:

- a seguito dell'acquisto della posizione di Socio all'interno della compagine sociale di COGESA SpA,
 ECO.LAN.SpA entrerebbe a far parte del Comitato per l'esercizio congiunto del controllo analogo di
 COGESA SpA, in modo da esercitare un controllo diretto sulle attività inerenti la gestione strategica della Società;
- in particolare, ECO.LAN. SpA andrebbe a sottoscrivere la Convenzione pubblica, ex art.30, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, stipulata in data 29.10.2014 tra tutti gli azionisti di COGESA SpA, con la quale viene disciplinato l'esercizio coordinato dei poteri sociali di indirizzo e controllo ed il funzionamento degli ulteriori poteri, di natura parasociale, finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società.

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 175/2016e s.m.i, a norma del quale "Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate", la proposta della presente deliberazione è stata oggetto di apposito avviso di consultazione pubblica all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale e in "Amministrazione Trasparente", sezione "Enti controllati" sottosezione "Società partecipate" del Comune di Fossacesia per n. 10 (dieci) giorni consecutivi e che _______;

VISTO il parere espresso dal revisore dei Conti di questo Ente;

VISTO l'art. 42 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- 1) DI APPROVARE quanto in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)DI AUTORIZZARE l'acquisto, da parte di ECO.LAN. SpA, di un'azione di COGESA SpA con sede in Sulmona (AQ) alla Via Vicenne località Noce Mattei, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di L'Aquila 92007760660, partita IVA 01400150668, dal Comune di Cansano (AQ), disponibile alla cessione, per la quale nessun altro socio ha esercitato il diritto di prelazione, per un valore di scambio stabilito in €1.307,30 (il valore nominale dell'azione è pari ad €100,00);
- 3)DI DARE MANDATO al Sindaco p.t., alla Giunta comunale e ai responsabili di procedere con tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, anche attraverso l'espressione dell'opportuno voto negli organi sociali, nonché di svolgere quelle attività che fossero ritenute necessarie o utili per dare attuazione alla presente delibera ovvero che fossero richieste dal notaio rogante;
- 4)DI APPROVARE sin d'ora la sottoscrizione da parte di ECO.LAN. SpA della Convenzione pubblica, ex art.30,

D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, stipulata in data 29.10.2014 tra tutti gli azionisti della COGESA SpA con la quale viene disciplinato l'esercizio del controllo analogo nella Società COGESA;

- 5)**DI DEMANDARE** ai competenti Uffici della ECO.LAN. SpA di predisporre i successivi atti necessari per l'impegno di spesa e liquidazione ai fini dell'acquisto di detta partecipazione societaria;
- 6) **DI INCARICARE** gli Uffici comunali competenti di inviare la presente delibera, a fini conoscitivi, alla Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n.175 del 2016;
- 7)**DI PUBBLICARE** il presente atto nel sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33 del 2013;
- 8)DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO

Enrico Clemente Di Giuseppantonio